Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 838/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(GU L 154 del 8.6.2006, pag. 1)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 51 del 26.2.2008, pag. 26 (838/2006)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 838/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ([1]) ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato le aliquote del dazio della tariffa doganale comune.

(2) Con la decisione 2006/398/CE, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea ([2]), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3) Occorre perciò modificare e integrare conformemente il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

a) nella parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono modificate come indicato alla lettera a) dell'allegato del presente regolamento;

b) nella parte terza, sezione III, l'allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», è modificato con i dazi e integrato con i volumi di cui ai termini e

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).

([2]) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

condizioni riportati alla lettera b) dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, lettera b), si applica sei settimane dopo la pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

In deroga alle regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

a) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono le seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
Voce tariffaria 0304 20 85	Filetti congelati di merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	Dazio consolidato del 13,7 %
Voce tariffaria 6402 19 00	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Dazio consolidato del 16,9 %
Voce tariffaria 6402 91 00	Altre calzature che ricoprono la caviglia con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Dazio consolidato del 16,9 %
Voce tariffaria 6402 99	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Dazio consolidato del 16,8 %
Voce tariffaria 6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	Dazio consolidato del 16,9 %.
Voce tariffaria 6404 19 10	Pantofole ed altre calzature da camera	Dazio consolidato del 16,9 %
Voce tariffaria 8482 91 90	Altre sfere, cilindri, rulli ed aghi	Dazio consolidato del 7,7 %
Voce tariffaria 8521 90 00	Altri apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Dazio consolidato del 13,9 %
Voce tariffaria 8712 00 30	Biciclette senza motore	Dazio consolidato del 14 %

b) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza, sezione III, allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», gli altri termini e condizioni sono i seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Altri termini e condizioni
Voce tariffaria 0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	Aumento di 20 500 tonnellate della quantità attribuita alla Cina nell'ambito del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria 1006 10	Risone	Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio ([1])
Voce tariffaria 1006 20	Riso semigreggio	Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio
Voce tariffaria 1006 30	Riso semilavorato o lavorato	Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio

([1]) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 1.

▼B

Codice NC	Designazione delle merci	Altri termini e condizioni
Voce tariffaria 1006 40	Rotture di riso	Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio
Voce tariffaria 2003 10 30	Funghi del genere *Agaricus*, preparati o conservati ma non nell'aceto	Aumento di 5 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) del quantitativo attribuito alla Cina nell'ambito del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria 2003 10 20	Funghi del genere *Agaricus*, conservati temporaneamente o conservati ma non nell'aceto	
Voce tariffaria 0711 51 00		
►C1 Voce tariffaria ([1]) ◄	Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole	►C1 Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ◄

([1]) 2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti
2008 20 19: 25,6
2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti
2008 20 39: 25,6
2008 20 71: 20,8
2008 30 11: 25,6
2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 30 31: 24
2008 30 39: 25,6
2008 30 79: 20,8
2008 40 11: 25,6
2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 40 21: 24
2008 40 29: 25,6
2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 40 39: 25,6
2008 50 11: 25,6
2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 50 31: 24
2008 50 39: 25,6
2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 50 59: 25,6
2008 50 71: 20,8
2008 60 11: 25,6
2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 60 31: 24
2008 60 39: 25,6
2008 60 60: 20,8
2008 70 11: 25,6
►C1 2008 70 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti ◄
2008 70 31: 24
2008 70 39: 25,6
2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 70 59: 25,6
2008 80 11: 25,6
2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 80 31: 24
2008 80 39: 25,6
2008 80 70: 20,8